

La nuova modalità di costituzione delle startup innovative

Una procedura digitale, più semplice e meno costosa per avviare le nuove imprese innovative



7° RAPPORTO TRIMESTRALE – DATI AL 31 MARZO 2018

- | | |
|---|----------|
| 1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE | 1 |
| 2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO | 4 |
| 3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA | 6 |

1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE

1.1 Dati principali

Al 31 marzo 2018, le startup innovative in forma di società a responsabilità limitata che risultano aver utilizzato la nuova procedura di costituzione gratuita con firma digitale e modello standard sono 1.526. Di queste, 70 sono ancora in corso di iscrizione: le nuove imprese già ufficialmente costituite sono dunque 1.456.

Le imprese che hanno scelto di utilizzare la nuova procedura avvalendosi della collaborazione del Conservatore del Registro delle Imprese presso gli uffici della Camera di Commercio della propria provincia sono 282. In questo caso, l'iscrizione nella sezione speciale avviene contestualmente all'iscrizione nel Registro delle Imprese.


Le altre 1.174, invece, hanno usufruito della nuova procedura online in totale autonomia. Alla data di riferimento, il processo di verifica dei requisiti per l'iscrizione in sezione speciale è ancora in corso per 75 società, che sono provvisoriamente iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Ne consegue che le startup innovative già costituite e ufficialmente riconosciute come tali (e pertanto iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro) sono **1.381** (282 costituite presso la Camera di Commercio di riferimento e 1.099 interamente online).

Il grafico seguente mostra come vi sia un sostenuto e costante trend di crescita delle iscrizioni nella sezione speciale con la nuova modalità. Marzo 2018 si rivela il mese in cui si è registrato il numero più elevato di iscrizioni

(108) dal lancio della misura, superando il record detenuto da maggio 2017 (103); a gennaio e febbraio le iscrizioni sono state rispettivamente 72 e 96. Negli **ultimi tre mesi** si sono iscritte alla sezione speciale **276** startup, un dato in crescita rispetto alle 246 dell'ultimo trimestre del 2017. Rispetto al 31 marzo 2017, quando le startup costituite online erano in tutto 404, l'incremento è pari a 977 unità.

Trend iscrizioni startup innovative costituite online



Considerando le imprese iscrittesi nella sezione speciale del Registro dedicata alle startup innovative tra gennaio e marzo 2018, e circoscrivendo ulteriormente il campo a quelle costituite nello stesso periodo¹, le startup innovative che hanno adottato la nuova modalità di costituzione rappresentano il **45,1%**. L'incidenza delle startup neocostituite che hanno usato la nuova modalità è in

¹ Altre, infatti, potrebbero essere state fondate in un momento precedente: com'è noto, allo status di startup innovativa si può accedere anche successivamente alla costituzione, purché questa sia avvenuta entro cinque anni, e siano in possesso degli altri requisiti previsti dal [d.l. 179/2012](#), art.25, comma 2. Inoltre, per effetto dei controlli di conformità eseguiti dalle singole CCIAA, alcune startup costituite interamente online hanno ottenuto la registrazione nella sezione speciale in un momento successivo rispetto alla costituzione dell'impresa.

aumento rispetto al 2017, quando era stato registrato un tasso del **39,6%**.

1.2 Distribuzione territoriale

Con l'eccezione della Valle d'Aosta, in tutte le regioni italiane è stata costituita online almeno un'impresa. La prima regione per utilizzo della modalità digitale è la **Lombardia**, con **364** nuove startup create, pari al 26,4% del totale delle costituzioni online in Italia. In seconda e terza posizione si trovano le uniche altre due regioni ad aver superato le 100 costituzioni: il **Veneto**, con 178 unità (12,9%), e il **Lazio**, con 158 (11,4%). Altre regioni in cui la nuova procedura è stata utilizzata in misura significativa sono Sicilia (88 startup), Emilia-Romagna (81), e Campania (75). D'altro canto, la nuova modalità risulta ancora poco utilizzata in alcune regioni che vantano una significativa presenza di nuove imprese innovative: spicca il caso del Piemonte (48 costituite online su 472 iscritte).

Passando al livello provinciale, **Milano** si conferma l'area più fertile per la creazione di startup innovative tramite la nuova modalità con **233** imprese avviate online (16,9% del totale delle costituzioni online in Italia). In seconda posizione c'è **Roma** (142, 10,3% del totale nazionale). A grande distanza completano la top-5 **Padova**, con 59, **Verona**, con 39 e **Bergamo** con 37. Nel complesso, sono state costituite startup innovative online in **99 province** (3 in più rispetto alla scorsa rilevazione). Alcune, anche di grandi dimensioni, risultano però sottorappresentate: si vedano i casi di **Torino**, terza provincia in Italia per popolazione di startup innovative (322) ma con solo 16 imprese create online, nonché di Napoli (quarta in Italia) e Modena (nona), che

contano rispettivamente solo 15 e 7 costituzioni online.

Considerando il tasso di adozione della nuova modalità sul totale delle startup create, e tenendo conto solo delle province con almeno dieci nuove startup create negli ultimi tre mesi, spiccano **Padova** e **Bergamo** con un tasso di adozione rispettivamente del 73,7% e del 64,7% nell'ultimo trimestre. **Milano** si attesta al 50%, Roma appena sopra il 40%. Per contro, a **Napoli** nessuna delle startup costituite negli ultimi tre mesi ha scelto la nuova modalità.

Distribuzione geografica delle startup costituite con la nuova modalità²


Lombardia	364	24,4%
Veneto	178	13,5%
Lazio	158	11,3%
Sicilia	88	6,8%
Emilia-Romagna	81	6,8%
Campania	75	5,4%
Toscana	62	4,2%
Puglia	58	4,1%
Marche	52	4,1%
Piemonte	48	3,3%
Calabria	35	2,9%
Trentino-Alto Adige	33	2,5%
Friuli-Venezia Giulia	30	2,2%
Liguria	29	2,0%
Abruzzo	24	1,9%

² I dati qui rappresentati considerano le startup innovative costituite online a partire dal luglio del 2016 e ancora iscritte nella sezione speciale al 31 marzo 2018: non tengono conto, pertanto, delle startup fuoriuscite (per avvenuta cessazione o perdita dei requisiti previsti dal d.l. 179/2012).

Sardegna	24	1,6%
Basilicata	19	1,1%
Umbria	14	1,1%
Molise	9	0,8%
Totale	1.381	


1.3 Classe di capitale e settore di attività³

Per quanto riguarda il capitale iniziale sottoscritto, si nota come il 79,7% delle startup innovative costituite con firma digitale si attestino, come ammesso dalle recenti evoluzioni giurisprudenziali, su cifre pari o inferiori ai 10.000 euro normalmente previsti per le società a responsabilità limitata. In particolare, quasi la metà delle società create online (621, 45%) ha un capitale compreso tra 5.000 e 10.000 euro; altre 451 (34,7%) sono riconducibili all'intervallo dimensionale tra 1 euro e 5.000 euro. Continua comunque a crescere il numero di imprese con un capitale sottoscritto iniziale maggiore di 10.000 euro: 220 (15,9%) si attestano tra i 10.000 e i 50.000 euro; 61 (4,4%) oltrepassano tale soglia.



Più di 3 su 4 startup innovative costituite online operano nel macro-settore dei **servizi**

alle imprese (1.085, 78,6%), una percentuale superiore a quella già elevata registrata dalle startup innovative nel complesso (75%). In particolare, 556 hanno codice Ateco J 62, ossia "produzione di software e consulenza informatica". Le imprese neo-costituite che operano nel **settore manifatturiero** sono 239, il 17,3%: percentuale leggermente inferiore a quella riscontrata tra tutte le startup innovative (18,5%). 50 di esse hanno codice Ateco C 26, "fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica". Commercio, agricoltura e turismo occupano una posizione residuale (3,8%).



Più della metà (866, 62,7%) delle startup innovative costituite con la nuova procedura hanno indicato come **requisito di innovatività²** la soglia abilitante di spese previste in R&S, a fronte di 382 (27,6%) che hanno selezionato il criterio relativo alle qualifiche accademiche del team imprenditoriale; altre 90 hanno optato per il requisito riguardante la proprietà intellettuale (6,5%, proporzione significativamente inferiore alla media registrata tra tutte le startup). 36 startup, infine, hanno dichiarato il possesso di più di un requisito: 12 hanno il primo e il secondo, 4 il primo e il terzo, 6 il secondo e il terzo, e 14 tutti i requisiti.

³ V. nota precedente.

2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

L'ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) assorbe le funzioni del servizio di assistenza specialistica delle Camere che, da luglio 2016 a fine giugno 2017, ha aiutato gli startupper nella delicata fase di rodaggio della nuova modalità di costituzione online.

Con l'AQI, la Camera di Commercio supporta gratuitamente e con un servizio su misura le startup che vogliono costituirsi o – dal 22 giugno 2017 ([notizia correlata](#)) – *modificare* il proprio atto costitutivo e statuto.

Tramite il proprio ufficio AQI, la CCIAA accompagna l'imprenditore in tutte le tappe del processo: dalla verifica della correttezza del modello alla sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e ogni altra attività necessaria, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) (CAD).

Per gli utenti con elevate competenze normative rimane la possibilità di sottoscrivere gli atti ai sensi dell'art. 24 del CAD, procedendo in autonomia nella compilazione del modello, nella registrazione all'Agenzia delle Entrate e nella trasmissione della pratica di Comunicazione Unica con i consueti software per la

elaborazione e l'invio delle pratiche al Registro delle Imprese.

Come si attiva il supporto dell'ufficio AQI della Camera?

Dopo aver compilato atto e statuto l'imprenditore inserisce i propri dati di contatto, in modo da rendersi raggiungibile dall'ufficio AQI della CCIAA competente che provvederà a fissare un appuntamento.

Tutte le informazioni sull'iter e sulle operazioni che saranno svolte con l'ausilio della Camera di Commercio sono illustrate dettagliatamente nella piattaforma startup.registroimprese.it, sezione "Crea o modifica startup".

Quali vantaggi?

L'ufficio AQI consente ai fondatori delle startup innovative di portare a termine la costituzione della società e alle modifiche di atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto degli standard legali e formali e con il vantaggio dell'immediata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Con il supporto della Camera il neo imprenditore ha la certezza che la documentazione prodotta è formalmente corretta e che non necessita di ulteriori modifiche per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la registrazione fiscale del modello all'Agenzia delle Entrate.

3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA

Risale al 17 febbraio 2016 il [Decreto](#) con cui, dando attuazione all'art. 4, comma 10 bis del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova, pionieristica modalità per la costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il [Decreto](#) del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata [Circolare](#) 3691/C del 1° luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d'avvio.

A partire dal 22 giugno 2017, inoltre, ai sensi del [Decreto](#) del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo [Decreto direttoriale](#) del 4 maggio 2017, le startup innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto.

Una raccolta delle fonti normative, delle guide e della modulistica inerenti alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative sono disponibili al seguente link: startup.infocamere.it/atst/help/

Gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della nuova modalità sono:

→ la sua *gratuità*: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto e dell'imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un considerevole risparmio per gli imprenditori;

- il carattere di *disintermediazione* tipico del processo: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l'identità dei sottoscrittori dell'atto, già assicurata dall'obbligo di utilizzo della *firma digitale*, e l'imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;
- la possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto online mediante una *piattaforma web dedicata*, anche attraverso salvataggi successivi;
- il ricorso a un *modello standard* di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell'imprenditore;
- il *formato elettronico elaborabile XML* dell'atto, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;
- la *volontarietà*: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità e, all'interno di questa, se ricorrere o meno ai servizi di accompagnamento forniti presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La scelta di rivolgere il decreto attuativo al tipo societario della società a responsabilità limitata è dettata da due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle startup costituite in questa forma, che rappresentano stabilmente oltre l'80% del

La nuova modalità di costituzione delle startup innovative

Dati al 31 marzo 2018 – 7° rapporto trimestrale

numero complessivo; in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole che il legislatore ha riservato alle startup innovative costituite secondo questa tipologia. Esse hanno, infatti, la possibilità, altrimenti circoscritta alle società per azioni, di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.